

PIANIFICAZIONE PAESISTICA E TERRITORIALE

10 OTT. 2013

Roma.....

Prot. 20886

Al Comune di Castelliri
Responsabile settore Tecnico
Arch. Felicetta Capoccia
Via Torino, 19
03030 Frosinone

e, p.c.

→ All'Area Legislativa, Giuridico e
Conferenza di Servizi
SEDE

OGGETTO: richiesta di parere in ordine al regime vincolistico delle fasce di rispetto alle acque pubbliche all'interno delle perimetrazioni urbanistiche del centro abitato

In riferimento alla richiesta di parere prot. 4142 del 27/05/2013, con la quale sono stati sottoposti all'attenzione di questa Struttura due casi riguardanti aree del Comune di Castelliri, entrambe comprese all'interno della fascia di rispetto del corso di acqua pubblica con destinazione urbanistica differente, si rappresenta quanto di seguito riportato.

In particolare, l'Amministrazione Comunale chiede chiarimenti in ordine all'applicazione della normativa sui beni paesaggistici in tema di esclusione dal vincolo. Di seguito, in proposito, sono sintetizzati, così come illustrati dal Comune stessi, gli elementi identificativi relativi alle aree in questione :

Area 1:

- interna alla fascia di rispetto del corso di acqua pubblica;
- esterna a provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico;
- compresa nella perimetrazione urbanistica del centro urbano ex Lege 765/1967;
- zona B del vigente PRG approvato con DGR 290 del 11/03/2005;
- paesaggio degli insediamenti urbani, tavola A del PTPR;

Area 2:

- interna alla fascia di rispetto del corso di acqua pubblica;

- esterna a provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico;
- compresa nella perimetrazione urbanistica del centro urbano ex Legge 765/1967;
- zona E del vigente PRG approvato con DGR 290 del 11/03/2005;
- paesaggio degli insediamenti urbani, tavola A del PTPR;

Con riferimento alle suddette aree, l'Amministrazione comunale chiede:

1. se ricorrono le condizioni di cui al D.Lgs n. 42/2004, art. 142, comma 2, in materia di esclusione dal vincolo, in quanto le aree già al 06 settembre 1985 risultavano interna alla perimetrazione del centro urbano prodotta ai sensi della L. n. 765/1967;
2. se gli interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale sono autorizzabili direttamente senza la necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice;
3. quali effetti normativi ha l'individuazione delle aree medesimo all'interno del Paesaggio degli insediamenti Urbani, di cui alla tavola A del PTPR.

In via preliminare, si fa presente che la richiesta comunale è priva di documentazione cartografica o di dati individuativi delle aree oggetto di richiesta, tali da consentire la puntuale individuazione delle stesse nella cartografia di base del PTPR e la conseguente verifica della presenza di ulteriori o diversi beni paesaggistici in aggiunta a quelli dichiarati dal Comune.

In via generale, sulla scorta delle informazioni fornite, per entrambi i casi, è possibile asserire che non ricorrono le condizioni di cui al richiamato art. 1, comma 2, della L. n. 431/1985, oggi art. 142, comma 2, del D.Lgs n. 42/2004 e succ. mod.i, che esclude dal vincolo della fascia di rispetto delle acque pubbliche le aree che alla data del 06/09/1985 si trovavano nelle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo, che si riporta testualmente:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La fattispecie di cui alla succitata previsione di legge appare, dunque, diversa da quella prospettata dall'Amministrazione Comunale che, invece, fa riferimento ai fini dell'esclusione dal vincolo ad un provvedimento di individuazione del centro abitato prodotto ai sensi dell'art. 17 della L. n. 765/1967, diverso da quanto stabilito all'art. 142, comma 2, in esame che considera, ai fini dell'esclusione dal vincolo, la perimetrazione del centro edificato redatta ai sensi dell'art. 18 della L. n. 865/1971.

Di conseguenza, in esito ai quesiti sopra evidenziati, risulta evidente che, accertata la presenza del Bene Paesaggistico, ogni modificazione dei luoghi, anche in presenza del Paesaggio degli Insediamenti Urbani, dovrà essere sottoposta, sia con riferimento all'Area 1 che con riferimento all'Area 2, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004, secondo le modalità di tutela previste dall'art. 35 delle Norme del PTPR.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Arch. Manuela Manetti)



IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Arch. Giuliana De Vito)



L'ESTENSORE
(Arch. Giuseppe Franco)

